

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

07/02/2012 Il Sole 24 Ore	3
Nuova residenza in tempo reale ma non subito	
07/02/2012 Il Sole 24 Ore	5
Niente azione individuale se il Comune è in dissesto	
07/02/2012 ItaliaOggi	6
Imu versata con F24	
07/02/2012 ItaliaOggi	7
Province, esenzioni Ici a maglie strette	
07/02/2012 ItaliaOggi	8
È ancora in vigore il blocco dei tributi locali	
07/02/2012 MF - Sicilia	9
Per l'energia investimenti da 60 milioni nei comuni	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

6 articoli

Novanta giorni per cambiare regole

Nuova residenza in tempo reale ma non subito

Gianni Trovati

MILANO

Cambi di residenza, di abitazioni all'interno del Comune e costituzione di nuove famiglie in tempo reale, ma non subito.

Nella versione finale del decreto sulle semplificazioni, riapprovato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, spunta un nuovo calendario per una delle regole che nei giorni scorsi hanno ottenuto più fortuna mediatica: per far partire davvero la procedura ultra-veloce, che certifica il cambio di residenza entro due giorni dalla richiesta, il Governo si dà tempo 90 giorni (il conto alla rovescia scatta dalla data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto sulle liberalizzazioni). In questi tre mesi, il ministero dell'Interno e quello della Pubblica amministrazione dovranno scrivere un regolamento per semplificare e «rendere compatibili» le procedure generali dell'anagrafe, scritte nel Dpr 223/1989.

I tempi supplementari nascono dall'esigenza di evitare il rischio di una «doppia esistenza» burocratica del cittadino che cambia Comune di residenza, ma anche di chi costituisce una nuova famiglia oppure si trasferisce senza superare i confini del Comune. Le questioni più delicate sono due: il Comune di destinazione, con le regole attuali, ha 45 giorni di tempo per effettuare tutti i controlli del caso e validare la richiesta di cambio di residenza, ma se gli effetti dell'istanza decorrono in automatico dopo due giorni dalla sua presentazione l'affacciarsi di sovrapposizioni diventa concreto. Con la conseguenza, per esempio, che chi si è trasferito continui a usufruire di bonus economici nel Comune che ha abbandonato o addirittura, per chi trasloca in periodi di elezioni, che si trovi a essere residente (e votante) in due Comuni. La previsione della prima versione del decreto, che imponeva al Comune di origine di bloccare automaticamente tutti gli effetti della vecchia residenza in tempo altrettanto reale, non è stata considerata sufficiente a evitare il rischio-doppioni.

Anche perché la rete telematica delle anagrafi abbraccia ormai quasi tutti i Comuni (è iscritto il 97% degli enti, ed è attivo con gli aggiornamenti dei dati il 93%), ma gli incroci e le verifiche in tempo reale con la nuova normativa sono da testare sul campo. Soprattutto, sono da armonizzare le procedure e i tempi dei controlli che sono obbligatori per i Comuni che "accolgono" il nuovo residente.

Nel frattempo, sempre sul versante delle verifiche sulle diverse situazioni fotografate dagli uffici, le burocrazie locali devono fare i conti anche con gli effetti della «decertificazione» prevista nella legge di stabilità. Il divieto di chiedere certificati che provino «stati, qualità personali e fatti», imposto dall'articolo 15 della legge 183/2011, impone infatti di creare una rete di dati condivisibili (in termini di informazioni, ma anche di formati elettronici) con i vari ministeri a cui gli enti dovranno rivolgersi per ottenere ciò che fino a ieri chiedevano direttamente ai cittadini. La conseguenza più diretta è una nuova spinta alle autocertificazioni: il Comune di Roma, per esempio, ha messo online 20 casi di «dichiarazioni sostitutive» di certificati (dall'esistenza in vita al titolo di studio) e dieci diverse «dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà», da utilizzare per casi più "complessi" (dal pagamento tardivo di assegni alle dichiarazioni di «copie conformi»). Resta da capire il grado di semplificazione effettiva per i cittadini se una foresta di moduli per l'autocertificazione sostituisce il vecchio labirinto dei certificati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

01 | DUE GIORNI

Con le nuove regole gli effetti giuridici del cambio di residenza decorrono dall'atto della dichiarazione, e l'iscrizione va effettuata dal Comune entro due giorni dalla richiesta

02 | I CONTROLLI

I Comuni hanno oggi 45 giorni di tempo per effettuare le verifiche collegate al cambio di residenza

03 | IL REGOLAMENTO

Il Governo ha 90 giorni per uniformare le regole evitando il rischio di «doppie residenze»

Giustizia amministrativa. Ai creditori si applica il principio della par condicio

Niente azione individuale se il Comune è in dissesto

Il singolo può agire conclusa la gestione straordinaria

Luciano Cimbolini

Il principio della par condicio creditorum che informa la procedura del dissesto degli enti locali prevale anche nel caso in cui ci si trovi di fronte a un giudizio di ottemperanza rivolto alla mera esecuzione di un precedente giudicato. Questo è il principio riaffermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la decisione n. 226/2012.

L'articolo 248, comma 2, del Tuel prevede che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione in pendenza della procedura di dissesto. Questa norma pone un divieto di un'azione esecutiva individuale nei confronti dell'ente locale che va esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, rientra anche il giudizio di ottemperanza, qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Nel caso di specie, il cessionario di un credito vantato nei confronti di un Comune dissestato, sul quale si era già formato il giudicato, aveva proposto un ricorso, respinto dal Tar Campania, per l'esecuzione del giudicato. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar, poiché la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, per cui la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. Le doglianze dell'appellante andavano dedotte nei confronti del procedimento di formazione dell'elenco dei creditori ammessi, atteso che è in quella sede che l'organo straordinario di liquidazione procede, eventualmente errando, alla formazione dell'elenco dei soggetti partecipanti al riparto delle risorse reperite nella procedura.

A differenza del fallimento, la procedura di dissesto non lede in modo definitivo le pretese dei creditori dell'ente locale, ma le rende solo ad essa non opponibili. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 269/98), resta la facoltà del creditore di agire nei confronti dell'ente, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Non rientra fra gli effetti della liquidazione straordinaria in caso di dissesto, finalizzata al risanamento dell'ente e al soddisfacimento dei debiti pregressi, quello di determinare l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, poiché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. In altre parole, nei confronti della gestione liquidatoria non può essere esperita nessuna azione esecutiva, compresa l'ottemperanza; terminato il dissesto, l'azione può essere intrapresa di nuovo nei confronti dell'ente ritornato in bonis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascotributi auspica un chiarimento dalle Entrate

Imu versata con F24

Ai comuni la scelta sulla riscossione

L'Imu deve essere versata con il modello F24, ma i comuni possono decidere se il tributo debba essere riscosso da loro direttamente o tramite i concessionari affidatari del servizio. Questa è la posizione che ha assunto Ascotributi locali in una recente nota, nella quale auspica che la tesi possa trovare conferma nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione, che dovrà sciogliere i dubbi sulle modalità di versamento della nuova imposta locale. In realtà, la norma di legge non è molto chiara nella formulazione sulle modalità di versamento dell'imposta. L'articolo 13 del dl Monti (201/2011), infatti, si limita a stabilire che la somma di competenza dello stato deve essere versata «contestualmente all'imposta municipale propria». Inoltre, in deroga a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, che attribuisce agli enti il potere di decidere le modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate, l'Imu deve essere versata solo con l'F24. Dunque, il contribuente dovrà effettuare un duplice versamento: uno a favore del comune e l'altro a favore dello stato. Nella nota dell'associazione di categoria si fa rilevare che il versamento tramite F24 era già previsto per l'Ici ed è regolamentato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 aprile 2007. In base agli articoli 6 e 7 di questo provvedimento, l'amministrazione finanziaria deve accreditare giornalmente alle tesorerie comunali, ai concessionari o agenti della riscossione le somme incassate con i modelli F24 e a trasmettere periodicamente un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alle somme riscosse. I comuni, infatti, sono tenuti a fornire all'Agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse. Eventuali variazioni delle coordinate devono essere comunicate almeno 30 giorni prima dell'operatività dei cambiamenti richiesti. L'Agenzia, poi, trasmette agli enti locali le informazioni relative alla riscossione di imposta, sanzioni e interessi, con il rispetto della seguente tempistica: entro nove giorni lavorativi in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica; con cadenza mensile negli altri casi. Pertanto, secondo Ascotributi, considerato che l'articolo 13 del dl Monti fa salve le disposizioni contenute nel decreto sul federalismo municipale (dlgs 23/2011) e, in particolare, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali «anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento», i comuni «sono pienamente legittimati a richiedere all'amministrazione finanziaria che le attuali modalità operative anche in ordine al soggetto destinatario dell'accredito giornaliero delle somme incassate tramite F24 siano riconfermate nell'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal citato comma 12 dell'art. 13».

Province, esenzioni Ici a maglie strette

La provincia è tenuta a pagare l'Ici (e dal 2012 anche l'Imu) se gli immobili non sono destinati al soddisfacimento di compiti istituzionali dell'ente pubblico che ne è proprietario. Non è infatti sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se la provincia è obbligata a darli in uso allo stato per lo svolgimento di attività didattiche. Lo ha stabilito la Ctp di Terni, prima sezione, con la sentenza n. 237 del 7 novembre 2011. Per il giudice tributario, è indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. Per il riconoscimento dell'esenzione non è sufficiente la volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali. L'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/1992, disponeva l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti da stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra questo tipo di enti, unità sanitarie locali e così via, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Anche la Cassazione (sentenze 14146/2003 e 21571/2004) ha chiarito che non spetta l'esenzione Ici se l'ente pubblico non fornisce la prova che l'immobile abbia questa destinazione esclusiva. La pronuncia è interessante considerato che la nuova disciplina Imu impone ai comuni di pagare il tributo per gli immobili siti anche sul proprio territorio se non destinati ai compiti istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione dell'immobile e non compete più per gli immobili ubicati sul territorio di altri comuni. L'amministrazione comunale, dunque, anche per gli immobili siti sul suo territorio deve pagare la quota d'imposta riservata allo stato, qualora non sia destinato a sede o ufficio dell'ente. Per esempio, un immobile di proprietà dell'ente che viene dato in affitto o concesso in uso allo stato per lo svolgimento di attività scolastiche è assoggettato a imposizione, non potendosi configurare una finalità istituzionale. Sergio Trovato

È ancora in vigore il blocco dei tributi locali

È ancora in vigore il blocco del potere dei comuni delle province e delle regioni di aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi di loro competenza. A nulla rileva l'abrogazione del comma 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93 che per primo aveva introdotto detta sospensione. Non appare dunque condivisibile il giudizio espresso dall'Ifel nella nota relativa alla «sintesi della disciplina Imu e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012». In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato». Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancato rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008». Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali.

A BANCA NUOVA E IRFIS I PROGETTI DA ISTRUIRE

Per l'energia investimenti da 60 milioni nei comuni

antonio giordano

Il dipartimento all'energia della Regione siciliana e Sviluppo Italia Sicilia hanno siglato una convenzione, in tema di efficienza energetica, destinata agli enti locali che permetterà, in tempi brevissimi, di liberare 60 milioni per investimenti nei centri siciliani. All'accordo hanno partecipato l'assessore regionale all'Energia Giosuè Marino, il presidente di Sviluppo Italia Sicilia Umberto Vattani e il dirigente generale del dipartimento Gianluca Galati. Il documento prevede l'erogazione e l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica per accelerare e qualificare, in termini di maggiore efficacia e impatto, l'impiego delle risorse dei fondi strutturali destinate agli enti locali, in particolare quelle previste dall'«Asse 2 sull'Uso efficiente delle risorse naturali» e dalla misura comunitaria «Obiettivi operativi 2.1.1 e 2.1.2» del Po-Fesr Sicilia 2007-2013. Attraverso la convenzione, gli enti locali metteranno in campo attività di assistenza specialistica e di indirizzo ai comuni nelle scelte strategiche dell'utilizzo delle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del «Pacchetto Clima-Energia 20-20-20». «I comuni avranno il compito», ha detto l'assessore Marino, «di agevolare la sinergia fra interessi pubblici e privati. La Regione sosterrà tutte le iniziative necessarie a realizzare nel territorio un modello di politica energetica che porti a una bassa intensità di carbonio, a una riduzione dei consumi e a una maggiore produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili». «Due obiettivi», ha aggiunto l'esponente della giunta Lombardo, «che rappresentano una sfida per migliorare la qualità della vita dell'Isola e una forte rivitalizzazione del tessuto economico siciliano in termini di opportunità di lavoro soprattutto per i giovani». L'obiettivo europeo è raggiungere, entro il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, del 20% i consumi di energia primaria e aumentare al 20% la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. In questo processo un ruolo importante sarà rappresentato anche dal progetto europeo il «Patto dei Sindaci e Patto delle Isole», a cui la Regione siciliana ha aderito in qualità di struttura di supporto. L'accordo impegna Palazzo d'Orléans e le amministrazioni locali a favorire politiche energetiche fondate sul risparmio e l'efficienza. «Nelle prossime settimane», ha aggiunto il dirigente generale Galati, «sarà avviata anche una campagna di adesione dei 390 comuni siciliani al "Patto" comunitario. I comuni, nelle attività di studio, analisi, selezione e implementazione delle loro iniziative potranno contare sui fondi strutturali, compreso le risorse del fondo Jessica». «La spesa del dipartimento è ripartita», ha sottolineato Galati, «abbiamo consegnato a Banca Nuova e all'Irfis 260 progetti da istruire, soprattutto di enti locali, che svilupperanno circa 60 milioni di euro di investimenti. Ma l'obiettivo è rimpinguare il fondo della somma necessaria a finanziare tutti i progetti destinati all'efficienza energetica ritenuti ammissibili, facendo scorrere la graduatoria». (riproduzione riservata)

Foto: Giosuè Marino